

SCADENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2025

ENTRO LUNEDI' 1° DICEMBRE (il 30 novembre cade di DOMENICA)

IMPOSTE

1. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/05/2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

2. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/12/2024 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025.

3. Versamento imposta di bollo trimestrale su Fatture elettroniche

Entro oggi scade il termine di pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno in esenzione IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2523 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014).

I codici tributo da utilizzare per i versamenti con F24 sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre

- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

TRIBUTI

4. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolari di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

5. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 31/01/2025 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

6. Comunicazione INTRA 12.

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

DATORI DI LAVORO/COMMITENTI

7. Invio Modello UNIEMENS all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo anche di natura sportiva (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello UNIEMENS recante i dati

retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente che abbiano superato le soglie di esenzione disposte dalle diverse normative di riferimento.

ENTRO VENERDI' 5 DICEMBRE

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO

8. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

ENTRO LUNEDI' 15 DICEMBRE

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

9. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

ENTRO MARTEDI' 16 DICEMBRE

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

10. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

11. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

12. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi). La ritenuta da applicare ai premi sportivi è pari al 20% del valore del premio e può essere oggetto di rivalsa sul vincitore.

Per i premi di natura sportiva si ricorda che il D. Lgs 33/2025 ha reintrodotto l'esonero dalla ritenuta del 20% sui premi sportivi erogati al medesimo soggetto entro una soglia massima di 300,00 euro annuali. Tale norma di esonero, che sarà applicabile anche per l'anno 2025, entrerà però in vigore a partire dal 1/1/2026: di conseguenza nel corso del 2025 dovranno essere effettuate le ritenute su tutti i premi sportivi erogati che potranno poi essere oggetto di richiesta di rimborso nel corso del 2026 secondo procedure ancora da stabilire (vedi [risposta ad interpello n. 265/2025](#) dell'Agenzia delle entrate e nostra informativa [Arsea comunica n. 103](#) del 20/10/2025).

13. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

14. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co. Si rammenta che i compensi di co.co.co lavoro sportivo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini

previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

15. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI E IMPOSTE

16. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728. (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

17. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre.

18. Versamento seconda rata IMU

Entro oggi scadono i termini per il versamento della seconda rata IMU per l'anno 2025.

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

19. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 novembre 2025, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2% (Decreto del MEF del 10.12.2024), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

ENTRO LUNEDI' 29 DICEMBRE (il 25 e 26 sono festività e il 27 e 28 cadono di sabato e domenica)

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

20. Modello Intra 1: comunicazione mensile (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

TRIBUTI

21. IVA: versamento acconto

I contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali, devono provvedere al versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025, con mod. F24 esclusivamente con modalità telematiche utilizzando il codice Tributo:

6013 - Versamento acconto per Iva mensile per il versamento dell'acconto IVA da parte dei contribuenti con liquidazione mensile.

6035 - Versamento IVA acconto trimestrali su opzione per il versamento dell'acconto IVA da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale.

Si ricorda che le associazioni in regime forfettario L. 398/1991 NON devono effettuare il presente versamento.

ENTRO MERCOLEDI' 30 DICEMBRE

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

22. Invio Modello Uniemens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

ENTRO GIOVEDI' 31 DICEMBRE

IMPOSTE

23. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/06/2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025 e del 1° acconto – ove dovuto – per l'esercizio 2025/2026.

24. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/01/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

TRIBUTI

25. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Sono tenuti alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6043 come istituito con Risoluzione n. 91/E del 14/07/2017.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

26. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiaraione IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 28/02/2025 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

27. Comunicazione INTRA 12.

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - c) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - d) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

28. Invio Modello Uniemens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo anche di natura sportiva (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello UNIEMENS recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente che abbiano superato le soglie di esenzione disposte dalle diverse normative di riferimento.

BILANCIO

29. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con esercizio sportivo o scolastico (1° settembre – 31 agosto) devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2024/2025, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della convocazione deve essere conservata agli atti.

COMUNICAZIONI

30. Comunicazione PEC amministratore

Entro oggi le società iscritte al Registro imprese (n.d.r.: le SSD in ambito sportivo) devono comunicare il domicilio digitale (PEC) dell'amministratore unico, dell'amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, del Presidente del Consiglio di amministrazione. L'obbligo riguarda solo queste tre figure e il domicilio digitale non può coincidere con quello della società.

Sono esonerate dalla comunicazione le associazioni che non sono iscritte al registro imprese ma al repertorio economico e amministrativo.